



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE D'APPELLO DI VENEZIA**  
**QUARTA SEZIONE CIVILE**

La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati:

dott. Marco Campagnolo           Presidente  
dott. Giovanna Sanfratello       Consigliere  
dott. Gianluca Bordon           Consigliere estensore  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II grado iscritta al n. **1261/2023** R.G. promossa da

*Parte\_1* (C.F. *C.F.\_1*), assistita e difesa dall'Avvocato domiciliatario ELETTRA BRUNO, con studio in VIA C. COLOMBO n. 19, FORMIA

PARTE APPELLANTE

contro

*Controparte\_1* (C.F. *P.IVA\_1*), assistito e difeso dall'Avvocato domiciliatario STEFANO CERUTTI, con studio in PIAZZA FERRETTO n. 53, MESTRE

PARTE APPELLATA

**OGGETTO:** appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza 25.5.2023, n. 980

**CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:** voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa riforma integrale della sentenza n. 980/2023 resa dal Tribunale di Vicenza in esito al giudizio rg.n.2849/2019, e previa ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e reiterate anche al § 16 dell'atto di appello, accertare la responsabilità del *Controparte\_1*, in persona del legale rappresentante

pro tempore, nella causazione del sinistro per cui è causa; per l'effetto condannare il *Controparte\_1*, in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali e patrimoniali, nessuno escluso, subiti da parte appellante in conseguenza del sinistro, come meglio indicato nel giudizio di primo grado e nel presente atto, nella misura ivi indicata o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo saldo. - con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado giudizio, ivi comprese le spese generali, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice dichiaratasi antistataria. IN VIA ISTRUTTORIA Si depositano: 1. Copia informatica della sentenza n. 980/2023 del Tribunale di Vicenza all'esito del giudizio rgn. 2849/2019, e relativa attestazione di conformità; 2. Sentenza n.980/2023 Trib Vicenza notificata a mezzo pec dall'Avv. Cerutti in data 29.5.23 3. Fascicolo del primo grado di giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza rg.n. 2849/2019, e relativa attestazione di conformità. Si reiterano integralmente le istanze istruttorie non ammesse in primo grado ed integralmente trascritte al § 16 dell'atto d'impugnazione

**CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:** preliminarmente Dichiararsi l'inammissibilità del proposto appello in quanto azionato ai sensi della Legge Cartabia malgrado lo stesso ricada sotto la disciplina del "vecchio rito". In ogni caso dichiararsi l'inammissibilità del gravame e dei proposti motivi di appello per non aver parte appellante specificatamente indicato le parti della sentenza appellata e comunque per assenza di specificità dei dedotti motivi di appello. Nel merito Respingersi l'appello in quanto infondato in fatto e diritto con integrale conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese ed onorari di causa. Nel merito in via subordinata. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, ridotta ad equità e giustizia la

domanda, accertata e dichiarata la prevalente e/o concorrente responsabilità dell'attrice nell'occorso, condannarsi il *Controparte\_1* [...] al risarcimento dei danni subiti dalla Sig.ra *Parte\_1* [...] nella misura rigorosamente provata in corso di causa e previa deduzione della quota parte corrispondente alla prevalente o, quanto meno, equivalente responsabilità riconosciuta in capo all'attrice. Spese, diritti ed onorari di causa compensati. In via istruttoria Il patrocinio del *Controparte\_1* si oppone all'ammissione delle prove orali dedotte dall'appellante in quanto relativa a capitoli di prova già non ammessi in quanto inammissibili, valutativi oggetto di valutazione tecnica nella già svolta ctu medico legale richiamandosi sul punto alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3) di primo grado.

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

**1.** Con sentenza n. 980/2023 il Tribunale di Vicenza ha rigettato la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c. o dell'art. 2043 c.c. proposta da *Parte\_1* per le conseguenze di una caduta avvenuta in data 3 ottobre 2016 mentre camminava su un marciapiede di Via Vivaldi in *Controparte\_1* in compagnia del marito *Persona\_1*. La *Parte\_1* è una persona non vedente e il marito ha un *visus* di appena un ventesimo per occhio. Secondo l'allegazione, la *Parte\_1* era inciampata in una "sconnessura" procedendo in direzione di un albero verso un passaggio pedonale. Il *CP\_1* si era difeso anche sostenendo che non era stato indicato il punto in cui la danneggiata era inciampata. Il Tribunale ha ritenuto:

**1.1** che la prospettazione iniziale riportava il riferimento a un'area o zona dove si era verificata la caduta, senza ulteriori dettagli sufficienti per identificare il punto della caduta;

**1.2** che il fratello del marito della persona danneggiata, il teste *Testimone\_1* non era presente al momento del fatto;

**1.3** che il marito *Persona\_1* aveva reso una testimonianza non attendibile. Il teste aveva riferito di non aver visto la sconnessione perché non vede bene e nel corso della deposizione aveva dapprima *"di molto"* avvicinato la fotografia agli occhi e poi ammesso di non riuscire a *"individuare precisamente l'avvallamento"* dove era caduta la moglie, aggiungendo: *"però posso dire che la stessa è inciampata in una sconnessione vicino al cordolo che si trova prima dell'albero di cui alla foto; preciso che siccome non vedo bene ho tastato con le mani il luogo in cui è caduta mia moglie, ecco perché posso testimoniare che la stessa è caduta in una sconnessione del manto stradale ... lei nel salire il marciapiede è scivolata nel cordolo"*. Aveva confermato che nell'occasione né lui né la moglie portavano il cosiddetto bastone bianco per non vedenti o ipovedenti. Secondo il Giudice *a)* partendo dal presupposto che la persona fosse stata sincera nel dire di non essersi accorta della sconnessione, le dichiarazioni e il comportamento tenuto in udienza (l'aver di molto avvicinato la fotografia agli occhi) dimostravano la difficoltà di percepire la realtà circostante; *b)* il teste non poteva ritenersi credibile quando aveva sostenuto che la moglie era caduta a causa della sconnessione perché egli non aveva visto il punto dell'inciampo così come non aveva visto i particolari dell'area che veniva percorsa; *c)* il passo della deposizione dove il teste aveva precisato che la moglie era caduta salendo sul marciapiede era distonico con l'allegazione dell'atto di citazione (la coppia era in cammino verso le strisce pedonali e quindi in procinto di scendere dal marciapiede) e con le "didascalie" delle fotografie depositate;

**1.4** che la mancata ricostruzione attendibile dei fatti influisce sull'applicazione dell'art. 2051 c.c. perché il giudice deve valutare anche i requisiti d'invisibilità, inevitabilità e imprevedibilità dell'ostacolo che ha cagionato il sinistro. La mancata individuazione dell'"elemento causativo" della caduta impedisce di effettuare tale valutazione.

**2.** L'appellante *Parte\_1* chiede che, in riforma della sentenza, sia accolta la domanda di risarcimento del danno. Lamenta:

**2.1** la violazione del principio di "*universalità degli indizi*", nel caso specifico costituiti dalle testimonianze di *Testimone\_1* e di *Persona\_1* e dal referto del pronto soccorso;

**2.2** l'irrilevanza del punto esatto dove avvenne la caduta perché l'art. 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva e la causa fonte del danno è indubitabilmente il marciapiede. Che la vittima fosse inciampata a causa di un dissesto del marciapiede "*non era seriamente revocabile in dubbio*". Il punto faceva parte del marciapiede, si trovava vicino a un albero e rientrava nella zona fotografata da *Testimone\_1*

**2.3** che il Tribunale non ha applicato la regola dello scopo della norma violata. Un marciapiede pubblico in pessimo stato di manutenzione è un marciapiede non rispettoso delle previsioni dell'art. 1 d.p.r. n. 503 del 1996 che definisce le barriere architettoniche;

**2.4** la falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. per la superfluità del requisito dell'imprevedibilità. La responsabilità del custode prescinde dalla prevedibilità del pericolo e dalla sua evitabilità. Responsabilità

oggettiva vuol dire che il custode per liberarsi dalla presunzione prevista dalla suddetta norma non può limitarsi a dimostrare di aver tenuto una condotta diligente.

**3.** La parte appellata ha chiesto che l'appello sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

**4.** Con ordinanza 25 gennaio 2024 è stata fissata udienza, ai sensi dell'art. 351, comma 4, c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale avanti al collegio, assegnando un termine per note conclusionali. L'udienza è stata tenuta il 21 febbraio 2024.

**5. Il primo motivo di appello** sulla prova indiziaria è destituito di fondamento. Il Tribunale ha ritenuto non provato il fatto storico allegato. Gli elementi indiziari valorizzabili devono essere gravi, precisi e concordanti. Nessun significativo aiuto, ai fini della ricostruzione dell'accadimento, può pervenire dalla testimonianza di una persona che non aveva assistito alla caduta e da un certificato del pronto soccorso. Non essendo stato presente, il cognato *Testimone\_1* poteva riferire solo quanto appreso da *Parte\_1* (parte del presente giudizio) o da *Persona\_1* (teste inattendibile). Il certificato medico può attestare semplicemente che in una certa data una persona era stata accompagnata in ospedale per le conseguenze di un infortunio compatibile con una caduta. Quanto riportato sulle modalità dell'accadimento, è la versione fornita dalla diretta interessata (parte del presente giudizio) ai sanitari. La valutazione dell'attendibilità del marito compiuta dal giudice di primo grado è particolarmente attenta e precisa, senza che il motivo di gravame ponga in evidenza circostanze che inducano a un diverso giudizio sulla credibilità del testimone. L'atto

di appello non contiene una nuova e diversa valutazione della testimonianza di *Persona\_1* che invece ha assunto valore decisivo. Due aspetti della testimonianza del prossimo congiunto devono essere sottolineati: le modalità con cui il teste avrebbe accertato dove la moglie era caduta (appoggiando le mani a terra su un'area del marciapiede in precedenza non vista) non offrono alcuna garanzia che egli avesse individuato proprio il punto della caduta; *Persona\_1* aveva espressamente affermato anche che la moglie fosse scivolata nell'atto di salire sul cordolo del marciapiede (v. verbale ud. 7 luglio 2029, fg. 2). Sotto altro profilo, non era stato contestato (cfr. comparsa di costituzione e risposta di primo grado del *Controparte\_1*, fg. 3 e prima memoria ex art. 183, comma c.p.c. attorea, fg. 2) che quel giorno la *Parte\_1* non avesse portato con sé un "bastone bianco".

**6. Il secondo motivo di appello** non è meritevole di accoglimento. Per comprendere se *Parte\_1* sia caduta o no a causa del marciapiede era indispensabile una puntuale ricostruzione del fatto. L'art. 2051 c.c. richiede che l'evento dannoso sia cagionato dalla cosa nel senso che sia causalmente ascrivibile al fatto della cosa. L'evento di danno *"deve essere esplicitazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica, sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali"* (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 26142 del 2023). La giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di precisare (v. Cass., sez. 3, sent. n. 2660 del 2013, Cass., sez. 3, sent. n. 6306 del 2013 e Cass., sez. 6-3, ord. n. 21212 del 2015) che nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si

unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Una cosa è sostenere che la persona sia caduta in una sconnessione del marciapiede poco visibile; altro che sia inciampata o si sia imbattuta in un ostacolo facilmente avvistabile; altro ancora che sia inciampata salendo sul cordolo del marciapiede, senza poterne avvertire la presenza perché non utilizzava un bastone bianco. Ogni situazione richiede una valutazione specifica ma proprio per questa ragione occorre innanzitutto una ricostruzione dei fatti che solo la parte danneggiata è in grado di offrire. Non è sufficiente una ricostruzione del contesto dei luoghi.

**7. Il terzo motivo di appello** è infondato perché il giudizio sulla derivazione causale del danno dalla cosa non deve essere compiuto in astratto ma una volta ricostruito il fatto e tenendo conto degli esiti di tale ricostruzione. Una persona non vedente può cadere per la mancanza di barriere architettoniche; perché non portava con sé il bastone bianco per non vedenti o ipovedenti e non si era resa conto della presenza di un cordolo o per altre molteplici ragioni. Se non è ricostruibile il fatto, non è valutabile il nesso causale. La prova del presupposto della responsabilità, anche nei casi di responsabilità oggettiva, essendo elemento costitutivo della fattispecie, è a carico della parte danneggiata. Nel caso in esame, l'unico teste oculare si era rivelato non attendibile nelle valutazioni compiute (la moglie era inciampata in una sconnessione) e aveva aggiunto particolari (la moglie era caduta scivolando sul cordolo nel salire sul marciapiede) che inducono semmai a escludere un nesso tra cosa e danno. Un

marciapiede presenterà sempre, inevitabilmente, quale che sia la tecnica costruttiva, dei cordoli.

**8.** Anche il **quarto motivo di appello** non è accoglibile. Secondo il diritto vivente la responsabilità del custode prevista dall'art. 2051 c.c. è oggettiva e si fonda unicamente sul nesso causale fra cosa e danno (v. Cass., sez. 3, ord. n. 2477 del 2018, Cass., sez. 3, ord. n. 2478 del 2018, Cass., sez. 3, ord. n. 2480 del 2018 e Cass., s.u., sent. n. 20943 del 2022). La giurisprudenza è pervenuta a tale interpretazione dell'art. 2051 c.c., che si contrappone ad altra che ricostruisce la fattispecie in termini soggettivi di responsabilità presunta o aggravata, ancora della fine del secolo scorso (v. Cass., sez. 3, sent. n. 5031 del 1998). Non è in ogni caso mai stato in discussione che l'onere della prova del nesso causale anche nei casi di responsabilità oggettiva ricada sul danneggiato. Più complesse e sfumate sono le considerazioni sulla rilevanza di "prevedibilità" e "inevitabilità", ai fini dell'integrazione del c.d. caso fortuito, perché talora ricompaiono impostazioni soggettivistiche. Di recente si è sostenuto che il caso fortuito, in senso stretto, integra un fatto giuridico (fatto naturale) che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 11152 del 2023 e Cass., sez. 3, sent. n. 15704 del 2023) e che peraltro esistono altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res. La loro rilevanza, ai sensi dell'art.1227, comma 1, c.c. trova fondamento nella colpa dell'agente. L'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi anche che sia abnorme,

eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass., sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, che ha confermato a sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime). Posto che rimane sicuramente sostenibile, per dichiarazioni provenienti dal teste oculare, che *Parte\_1* cadde, nel salire nel marciapiede, per non essersi resa conto della presenza di un cordolo, nessuna responsabilità è ravvisabile in capo all'ente pubblico. Non sono state le caratteristiche della cosa a provocare la caduta ma il fatto che la *Parte\_1* senza poter essere aiutata dal coniuge, non si rese conto di aver di fronte a un gradino (il cordolo del marciapiede).

**9.** L'impugnazione deve essere respinta. Le spese processuali, liquidate sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza dell'appellante. Considerando le tre fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro 3.966,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 1.134,00 + euro 921,00 + euro 1.911,00) dello scaglione applicabile (euro 5.201,00 – euro 26.000,00).

**10.** Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.

### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte\_1* nei confronti del *Controparte\_1*

*CP\_1* avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza 25.5.2023, n. 980, così provvede:

- 1)** rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
- 2)** condanna la parte appellante *Parte\_1* al pagamento, in favore della parte appellata *Controparte\_1* *[...]*, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella somma di euro 3.777,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
- 3)** *Parte\_1* è obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.02, n. 115.

Venezia, 21 febbraio 2024

Il Consigliere estensore  
*dott. Gianluca Bordon*

Il Presidente  
*dott. Marco Campagnolo*